

TI_GERICHTE 14.2024.105 vom 3. Juli 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-07-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2024.105_d20240703

FR: TI_GERICHTE 14.2024.105 du 3 juillet 2024

IT: TI_GERICHTE 14.2024.105 del 3 luglio 2024

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di mutuo fruttifero. Disdetta del contratto. Esigibilità dell'obbligo di restituzione del mutuo

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto supplente ha dapprima ricordato la natura dispositiva dell'art. 318 CO, concernente l'esigibilità dell'obbligo di restituzione della cosa mutuata, ovvero la sua applicabilità unicamente nel caso in cui le parti non abbiano pattuito la restituzione dopo un certo termine, un certo preavviso oppure una richiesta a gradimento del mutuante. Ha rilevato che in concreto le parti avevano pattuito una "durata del mutuo di cinque anni" e ne ha concluso che l'art. 318 CO non è applicabile. Siccome i mutuanti hanno disdetto il contratto con l'email del 2 dicembre 2023, il primo giudice l'ha considerato scaduto il 13 giugno 2024 e, di conseguenza, ha stabilito che l'obbligo di rimborso era esigibile all'avvio dell'esecuzione. Ciò posto, ha statuito che il contratto costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per il capitale di fr. 293'580.- (controvalore di € 300'000.-) e per gli interessi di fr. 28'868.70 (controvalore di € 29'500.-), mentre ha rammentato che la competenza esclusiva di statuire sulle spese esecutive appartiene all'ufficio d'esecuzione. Ha pertanto parzialmente accolto l'istanza e rigettato l'opposizione in via provvisoria tranne che per le spese esecutive.

E. 4

Nel reclamo, la RE 1 fa notare che il contratto di mutuo è silente circa i termini e le modalità di rimborso della somma mutuata, giacché si limita a disciplinare il termine di disdetta. Ne conclude che rimane applicabile l'art. 318 CO, ovvero che l'esigibilità dell'obbligo di restituzione si verifica sei settimane dopo la prima richiesta di restituzione. Rilevato che i mutuanti le hanno sì scritto il 2 dicembre 2023, ma unicamente per disdire il contratto, la reclamante ritiene che la (prima) richiesta di rimborso sia avvenuta il 6 giugno 2024, onde l'inesigibilità dell'obbligo di rimborso all'avvio dell'esecuzione, il 3 luglio 2024, giorno di emissione del precetto esecutivo. Chiede pertanto di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere l'istanza.

E. 5

Il contratto di mutuo fruttifero sottoscritto dal mutuatario funge in via di principio da titolo di rigetto provvisorio per il rimborso del mutuo e per gli interessi contrattuali, a patto che il mutuante ne abbia dimostrato l'esigibilità (DTF 136 III 629 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_179/2012 dell'11 ottobre 2012, consid. 3.2; sentenze della CEF 14.2022.159 del 24 maggio 2023, consid. 5.1.1, 14.2019.45 del 23 luglio 2019, consid. 6.1, e 14.2018.50/51 del

E. 5.1

Contrariamente a quanto scrive la reclamante senza citare alcun riferimento, l'art. 318 CO si applica esclusivamente al caso (raro) in cui le parti a un contratto di mutuo di durata indeterminata non hanno pattuito un regime particolare per la disdetta (Bovet/Richa in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3 a ed. 2021, n. 1 ad art. 318 CO). Non è quindi in particolare applicabile ai contratti di durata indeterminata (come quello in discussione, che dura finché non è disdetto) quando, come nel caso in esame, le parti hanno convenuto un preavviso di disdetta (art. 318 CO: "né dietro un determinato preavviso"; Bovet/Richa, op. cit., n. 3, primo trattino, ad art. 318; Maurenbrecher/Schärer in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7 a ed. 2019, n. 5 ad art. 318 CO). L'inapplicabilità dell'art. 318 CO è del resto favorevole alla reclamante nel caso concreto, poiché il preavviso di disdetta e rimborso contrattuale, di sei mesi, è più lungo di quello stabilito dalla legge, di sole sei settimane. La censura è pertanto infondata, se non priva d'interesse.

E. 5.2

È d'altronde a dir poco artificiosa la tesi della RE 1 con cui pretende di disgiungere la disdetta del contratto dalla richiesta di restituzione del capitale (e di pagamento degli interessi). È infatti evidente che, nel disdire il contratto, il mutuante chiede, perlomeno implicitamente, la restituzione del capitale (e il pagamento degli interessi), la quale è la naturale conseguenza della fine del contratto (art. 312 CO; Bovet/Richa, op. cit., n. 6 ad art. 318; Maurenbrecher/Schärer, op. cit., n. 1a ad art. 318), fatta salva una disposizione contrattuale che distingua disdetta e rimborso, assente nel caso in rassegna. Ad ogni modo, nell'email del 2 dicembre 2023 (doc. C) CO 1 e CO 2 non solo hanno disdetto il contratto di mutuo, ma hanno anche precisato che la disdetta, poiché comunicata entro sei mesi dalla scadenza, risultava "valida agli effetti del rimborso della totalità del capitale residuo e di tutti gli interessi non corrisposti". Secondo il principio dell'affidamento, che vale anche per le manifestazioni di volontà unilaterali (sentenza del Tribunale federale 4A_633/2017 del 23 maggio 2018 consid. 2.3), la mutuataria non poteva in buona fede non capire che la comunicazione dei mutuantî includeva una richiesta di rimborso. Non è contestato che, come accertato dal Pretore aggiunto supplente, il mutuo è terminato il 13 giugno 2024 (cinque anni dopo il versamento della somma mutuata), sicché l'obbligo di rimborso del mutuo e di pagamento degli interessi era esigibile da tale data, ovvero già prima dell'avvio dell'esecuzione, il 3 luglio 2024. Ciò basta, in definitiva, per respingere il reclamo. 6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 322'448.70, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – avv. PA 1, _____, _____, _____; – avv. PA 2, _____, _____. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1

LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.